I.I.S. "C. BERETTA"- GARDONE VTROMPIA
Prot. 0007058 del 10/09/2026
II-1 (Uscita)

Istituto di Istruzione Superiore
"Carlo Beretta"
Via G. Matteotti,299 – 25063 Gardone V.T. (BS)
Tel. 030 8912336 (r.a.) Fax 030 8916121
E-mail: bsis00600c@istruzione.it
www.iiscberetta.edu.it

DELIBERA n°39 estratto verbale n°1 anno 2026-27 dell'8 settembre 2026

Oggi, 8 settembre 2026, alle ore 17, regolarmente convocato in presenza nel plesso Ipsia, si è riunito il Consiglio d'Istituto dell'I.I.S. "Carlo Beretta" per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Omissis
2) Omissis
3) Omissis
4) Omissis
5) Omissis
6) Omissis
7) Omissis
8) Omissis
9) Omissis
10) Omissis
11) Omissis
12) Omissis
13) Omissis
14) Omissis
15) Omissis
16) Omissis
17) Approvazione Regolamento per lo svolgimento degli organi collegiali a distanza
18) Omissis
19) Omissis
20) Omissis

Presiede il sig. Marco Larocca, funge da segretario il dirigente scolastico. Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la discussione sui punti all'ordine del giorno.
Gli studenti minorenni presenti in aula partecipano alla discussione, ma non al voto sulle materie di carattere finanziario ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 297/1994 art. 10 commi 1 e 2 lettera b)

Cognome	Nome	Componente	Presenze
RETALI	STEFANO	D.S.	P
CRISTINELLI	GIACOMO	Studenti	P
ROSSINI	MAURIZIO	Studenti	P
CADEI	ALICE	Docenti	P
ZANI	MATTEO	Docenti	P
PAROLA	LUISA	Docenti	P
DI MICELI	SERGIO	Docenti	P
ROVATI	MARCO	Docenti	P

COSATTO	FILIPPO	Docenti	P
GIACOMELLI	EMILIA	Docenti	P
GOBBI	MAURO	Docenti	P
LAROCCA	MARCO	Genitori	P
POLI	ELENA	Genitori	P
BEVILACQUA	GIULIA	Genitori	A
TRAVAGLIO	FRANCESCO	Genitori	A
COMINASSI	VINCENZO	ATA	P
SCOPELLITI	MICHELE	ATA	P

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare gli articoli 7 e seguenti, che disciplinano composizione e competenze del Collegio dei docenti;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, e in particolare l'articolo 44, commi 3 e 6;
Visto l'articolo 29, comma 1, del CCNL relativo al comparto Istruzione e Ricerca, ai sensi del quale l'attività funzionale all'insegnamento «*è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici*» e comprende, tra l'altro, «*la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi*»;
Visto l'articolo 40 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in materia di validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali della scuola;
Visto il D.I. 182/2020, art. 4, c. 6
Visto il verbale di sintesi del confronto tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali del 24 giugno 2026;
Vista la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 e il relativo Allegato tecnico «*Requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche*»;
Sentito il Collegio dei docenti nella seduta del 7 settembre 2026, per la parte di propria competenza;

Considerato che

- che le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi a distanza nelle ipotesi e con le prescrizioni dettate dal presente regolamento legittimato, ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. n. 297/1994, a disciplinare le riunioni a distanza degli organi collegiali e, di conseguenza, il lavoro a distanza del personale scolastico nei relativi limiti;

- che il ricorso a tale modalità non costituisce, in ogni caso, la forma ordinaria di svolgimento delle sedute, ma resta limitato ai soli casi espressamente previsti dal presente regolamento e recepiti ogni anno nel piano annuale delle attività approvato dal Collegio docenti.

DELIBERA

di approvare all'unanimità il seguente regolamento per lo svolgimento degli organi collegiali a distanza

Art. 1 — Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali, al fine di garantire la validità delle deliberazioni, la sicurezza delle operazioni di voto e la piena partecipazione dei componenti.

Art. 2 — Ambito di applicazione e limiti

1. Possono svolgersi a distanza, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento:
   a) le attività di cui all'art. 44, comma 3, lettera *a*) e *b*), del CCNL, prive di carattere deliberativo;
   b) le attività di cui alla medesima lettera *a*) e *b*) che rivestono carattere deliberativo, alle condizioni e secondo i requisiti definiti dall'Allegato tecnico richiamato in premessa;
   c) le attività di altri organi collegiali quali le articolazioni del Collegio docenti (dipartimenti e commissioni), il GLI (gruppo di lavoro per l'inclusione) e il GLO (gruppo di lavoro operativo per l'inclusione)
2. Il ricorso allo svolgimento a distanza non costituisce la modalità ordinaria di convocazione e svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali, ma è limitato ai casi espressamente previsti dal presente regolamento e recepiti nel piano annuale delle attività. Le sedute dei consigli di classe finalizzati agli scrutini periodici e finali si tengono sempre obbligatoriamente in presenza.
3. Il presente regolamento disciplina, in particolare:
   a) i casi in cui il Presidente può disporre la convocazione della seduta per via telematica;
   b) il possesso, da parte dell'istituzione scolastica, di strumenti informatici adeguati a garantire, anche in relazione al numero dei partecipanti, il regolare svolgimento delle sedute;
   c) le modalità di convocazione;
   d) la garanzia della riservatezza delle comunicazioni e della piena partecipazione di tutti i componenti alle diverse fasi della seduta, ivi compresi la verifica dei presenti e l'accertamento del quorum strutturale, la visione degli atti, l'intervento nella discussione, lo scambio di documenti, la presentazione di mozioni, la votazione – anche a scrutinio segreto – e l'approvazione del verbale.
4. Lo svolgimento a distanza può avvenire in forma integrale o mista, con componenti presenti in sede e componenti collegati a distanza, fermo restando il rispetto dei requisiti di identificazione e di validità del voto di cui agli articoli seguenti.
5. La modalità mista non è ammessa per le sedute nel corso delle quali è previsto il voto a scrutinio segreto: in tali casi la seduta si svolge integralmente in presenza oppure integralmente a distanza, al fine di garantire l'uniformità e l'effettività delle garanzie di segretezza del voto per tutti i componenti.

Art. 3 — Convocazione

1. La convocazione, disposta dal Presidente con le modalità ordinarie, indica espressamente la modalità di svolgimento della seduta (in presenza, a distanza o mista), la piattaforma digitale utilizzata e le istruzioni operative per l'accesso.
2. Unitamente alla convocazione sono comunicati ai componenti le modalità per l'identificazione e l'accesso al sistema di voto, ove utilizzato.
3. I casi in cui il Presidente può convocare le sedute a distanza sono:
   - Sedute del Collegio docenti e dei Consigli di classe convocate in via straordinaria e/o con carattere di urgenza, non previste dal Piano annuale delle attività
   - GLI e GLO
   - Attività collegiali espressamente previste a distanza nel piano delle attività annualmente approvato dal Collegio docenti
   - Riunioni di commissioni o altri gruppi di lavoro
   - Situazioni contingenti che rendono impossibile o eccessivamente complessa sul piano organizzativo una seduta in presenza

Art. 4 — Presidenza e segretario verbalizzante

1. La seduta a distanza è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato che ne verifica la regolarità formale, il rispetto dell'ordine del giorno e la sussistenza del quorum.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un docente individuato ai sensi della normativa vigente che documenta lo svolgimento della seduta e raccoglie le evidenze delle operazioni di voto.
3. Il sistema informatico utilizzato assicura una distinzione dei ruoli di Presidente, Segretario e componente, con accesso di ciascuno alle sole funzionalità necessarie.

Art. 5 — Identificazione e accesso dei partecipanti

1. La partecipazione a distanza è consentita esclusivamente mediante identità digitali univoche, non condivise, riconducibili in modo certo a ciascun componente avente diritto.
2. L'accesso al sistema avviene tramite meccanismi di autenticazione adeguati al livello di rischio, con tracciamento delle sessioni attive e interruzione automatica in caso di inattività prolungata.
3. È vietato l'utilizzo condiviso o improprio delle credenziali di accesso.

Art. 6 — Svolgimento della seduta a distanza

1. Il Presidente dichiara aperta la seduta dopo aver verificato, anche mediante il sistema informatico, l'identità dei partecipanti collegati.
2. La discussione si svolge con le medesime garanzie di partecipazione e di intervento previste per le sedute in presenza.
3. Il collegamento deve garantire, per l'intera durata della seduta, la percezione uditiva e visiva dei partecipanti e la possibilità di intervenire nella discussione. Di conseguenza i partecipanti devono garantire costantemente la loro presenza in video ed intervenire in audio quando necessario o su loro richiesta
4. I partecipanti devono garantire per tutta la durata dell'incontro a distanza la massima correttezza e riservatezza, agendo in un ambiente che impedisca che quanto discusso ed affrontato venga a conoscenza di terzi, anche potenzialmente

Art. 7 — Verifica del quorum

1. Il quorum costitutivo e il quorum deliberativo sono calcolati computando, senza distinzione, i componenti presenti in sede e quelli collegati a distanza, purché la loro identificazione sia stata verificata ai sensi dell'articolo 5. Il calcolo del quorum costitutivo e deliberativo spetta al segretario che lo comunica appena accertato al presidente per le azioni e decisioni di sua competenza.

Art. 8 — Votazioni a scrutinio palese

1. Nelle votazioni a scrutinio palese, il sistema utilizzato garantisce la piena tracciabilità del voto espresso, l'associazione univoca tra ciascun componente e la scelta espressa, nonché la disponibilità dei risultati ai fini della verbalizzazione.

Art. 9 — Votazioni a scrutinio segreto

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, le deliberazioni da assumere a scrutinio segreto non possono essere trattate in seduta mista: la seduta si svolge integralmente in presenza oppure integralmente a distanza.
2. Nelle votazioni a scrutinio segreto svolte a distanza, il sistema utilizzato garantisce:
   a) la separazione strutturale tra la fase di autenticazione e quella di espressione del voto;
   b) l'anonimizzazione effettiva, non reversibile e tecnicamente dimostrabile del voto espresso;
   c) l'esclusione di qualsiasi possibilità, anche per gli amministratori di sistema, di risalire al voto individuale;
   d) una gestione dei metadati (*log*, *timestamp*) che non consenta, neppure indirettamente, la re-identificazione del votante.
3. In assenza della verifica dei requisiti di cui al comma 2, lo strumento non può essere utilizzato per votazioni a scrutinio segreto aventi effetti deliberativi.

Art. 10 — Requisiti tecnici e sicurezza informatica

1. Le soluzioni digitali adottate per lo svolgimento delle sedute e delle votazioni a distanza sono conformi ai requisiti tecnico-organizzativi definiti nell'Allegato tecnico ministeriale in materia di identificazione, sicurezza informatica, cifratura dei dati, continuità operativa e verifica dei fornitori di servizi *cloud* o di terze parti.
2. Il Dirigente scolastico acquisisce, prima dell'attivazione del servizio, la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità del fornitore o del partner tecnologico. La stessa è conservata agli atti della scuola.

Art. 11 — Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento delle sedute a distanza avviene nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riguardo alla minimizzazione, alla limitazione delle finalità e alla sicurezza dei dati trattati.
2. Ove il servizio sia erogato da un fornitore esterno, quest'ultimo è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.
3. Per i sistemi di voto digitale è effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), con il supporto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'istituzione scolastica.

Art. 12 — Gestione dei malfunzionamenti e problemi di connessione

1. In caso di malfunzionamento tecnico che comprometta la regolarità della seduta o delle operazioni di voto, il Presidente ne dispone la sospensione, dandone atto a verbale.
2. La seduta riprende ovvero le operazioni di voto sono ripetute, non appena ripristinate le condizioni di regolare svolgimento e comunque non oltre 30 minuti dal verificarsi del malfunzionamento tecnico; in caso contrario, la trattazione degli argomenti non definiti è rinviata a successiva convocazione.
3. In caso di problemi di connessione a carico di uno o più componenti dell'organo, coloro che sono coinvolti vengono invitati a recarsi tempestivamente presso la sede di servizio, ove possibile. In tale evenienza il Presidente dispone la sospensione della seduta per un massimo di 15 minuti fino a quando non viene reintegrato il numero dei presenti originario oppure il rinvio della stessa a successiva convocazione. In caso di impossibilità di riconnessione di uno o più componenti dell'organo, la seduta è sospesa e riconvocata se questo comporta il venir meno del quorum deliberativo.

Art. 13 — Verbalizzazione e conservazione degli atti

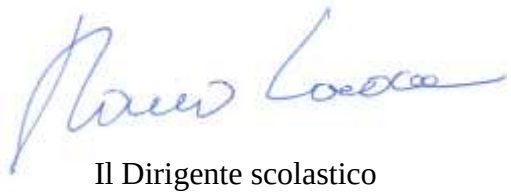
1. Delle sedute svolte a distanza è redatto verbale secondo le modalità ordinarie, con menzione della modalità di svolgimento, dei componenti collegati a distanza e degli esiti delle eventuali votazioni.
2. I verbali e le evidenze delle operazioni di voto sono conservati in forma digitale, immodificabile e corredata dei metadati necessari a garantirne autenticità e integrità, nel rispetto delle Linee guida AgID.

Art. 14 — Disposizioni finali e rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento d'Istituto, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 e della normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di adozione ed è pubblicato all'albo *online* e nella sezione Amministrazione trasparente dell'istituzione scolastica.

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R. n.275/99, è ammesso ricorso allo stesso consiglio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Presidente
Marco Larocca



Il Dirigente scolastico
Stefano Retali

